

ROMA, 13/12/2021

OGGETTO : Assenze per vaccini e tamponi

A Gabinetto del Ministro della Difesa

SMD

SEGREDIFESA

PERSOCIV

Alla c. a. del D.G. dott.ssa Montemagno

e, per conoscenza:

Commissario Straordinario per l'emergenza COVID 19

Gen Francesco Paolo Figliuolo

Mail: Commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^

1. In data 29.04.2021 la DG per il Personale civile aveva ribadito con la circolare n. 28851 l'importanza della campagna di prevenzione anti COVID 19 e la necessità che fosse favorita la più ampia adesione alla campagna vaccinale. E poiché inoltre il Ministero della Difesa aveva posto in atto estese misure organizzative a tal fine, la stessa D.G. ha "ritenuto" di disporre che la giornata in cui il personale civile dell'AD si fosse sottoposto alla misura di profilassi presso i centri vaccinali della Difesa, potesse essere considerata attività di servizio a tutti gli effetti. Posizione confermata nel successivo VADEMECUM del 02.12.2021, nel quale la D.G. specifica inoltre come non sia possibile ricorrere all'art.35 del CCNL per giustificare vaccini e tamponi, in quanto non rientranti nelle fattispecie da questo previste (visite, prestazioni mediche specialistiche, esami diagnostici, refertati in genere da medici specialisti).
2. Così facendo tuttavia, è di tutta evidenza la discriminazione che si è venuta a determinare fra il personale che ha aderito alla campagna vaccinale recandosi nei centri interni alla Difesa e quello che vi ha aderito recandosi presso le strutture pubbliche competenti (per le più diverse motivazioni, organizzative, tempistiche, sanitarie personali come quelle del personale "fragile"), dimostrando in ogni caso senso civico e responsabilità.
3. Le disposizioni di cui sopra certamente non aiutano a perseguire l'incentivazione della campagna vaccinale, tanto necessaria in ragione della valenza universale (dentro e fuori la Difesa) della protezione sociale conseguente ad una adesione quanto più possibile estesa e tempestiva, e stanno generando non pochi problemi presso gli Uffici del Personale e tra i lavoratori che, per effetto della circolare, si vedono, anche con effetto retroattivo, o si vedranno decurtare ore, già computate ai sensi dell'art 35, ad altro titolo (ferie, permessi per art. 32, recuperi).

4. Né pare ragionevole, anche su un piano politico, addurre a giustificazione della mancata estensione della tutela dell'assenza per vaccinazione e tampone la mancanza di specifica previsione normativa.
5. Al fine di un intervento di revisione e integrazione delle disposizioni emanate da Persociv, si richiamano le posizioni espresse da ARAN lo scorso 16.06.2021 (orient. appl. CFL127a relativo al Comparto F.L.), in merito alla disciplina delle citate assenze:

- *L'attività di assistenza dell'ARAN è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei CCN... non può estendersi all'interpretazione di leggi e regolamenti, né può consistere in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa e responsabilità dell'Ente. (Da qui una riconosciuta autonomia del nostro Dicastero in merito alle determinazioni da adottare nei casi di specie).*
- *Per personale sanitario, educativo e Forze dell'Ordine la assenza per vaccinazione è ragionevolmente giustificata alla stessa stregua delle altre assenze derivanti dalle attività di sorveglianza sanitaria; negli altri casi, l'ASL dovrebbe chiarire se la prestazione vaccinale possa essere ricondotta a una delle fattispecie (terapia, visita o prestazione diagnostica), che ai sensi dell'art. 35 c.1 del CCNL 21/05/20218 costituiscono sicuramente titolo idoneo per giustificare, a domanda, l'assenza dal servizio.*

Pare alla scrivente O.S. che senz'altro, anche in assenza di specifici chiarimenti dell'ASL, la nostra Amministrazione, posta ai vertici dell'organizzazione della campagna vaccinale nazionale attraverso l'investitura del Generale Figliuolo a Commissario Straordinario per l'emergenza COVID 19, possa essere in grado di determinare la riconducibilità dell'assenza sia per vaccini che per tamponi, a ns. avviso rispondenti a prestazioni sanitarie specialistiche, alle fattispecie di cui all'art. 35 co. 1 del CCNL FC 2016-2018, posto che in sede di vaccinazione vengono espletate in via propedeutica indagini anamnestiche e visita medica, e che i tamponi costituiscono "dispositivo medico-diagnostico in vitro" destinato all'esame di campioni del corpo umano allo scopo di fornire informazioni sullo stato fisiologico o patologico, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche (vds D Lgs 332 del 08/09/2000).

Si chiede pertanto di voler rivedere le disposizioni impartite in materia di assenze per vaccini e tamponi alla luce delle argomentazioni più sopra riportate.

IL COORDINATORE GENERALE

